



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 15 aprile 2022

Prot.620/ADB/df

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: ordinanza ministeriale n. 79 del 30 marzo 2022 – Indizione esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato.

Desideriamo chiarire alcuni dubbi sull'interpretazione ed applicabilità dell'art. 2, co. 1 lett. A della circolare del 7 aprile u.s. prot. Prot.560/GE/df, pari oggetto, del CNPI.

All'art. 2 comma 1 lett. A dell'Ordinanza viene ribadito che, anche per la sessione corrente è da ritenersi comunque assolto l'obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, come da ordinanza nr.79 del 30-03-2022 allegata alla mail del CNPI del 5-04-2022 circolare CNPI prot.551/GE/df.

L'art. 6 comma 2 del DPR 137/2012 ha stabilito che il tirocinio professionale, previsto dalla legge, è valido esclusivamente se preceduto dall'iscrizione nel registro dei praticanti.

Ora, in epoca previgente l'entrata in vigore del regolamento, né la legge 17/90 né altre norme, regolanti la professione di perito industriale, prevedevano il preliminare obbligo di iscrizione nel registro dei praticanti a carico del praticante, salvo nel caso si trattasse di un tirocinio svolto presso un professionista per il quale era prevista, oltre all'attestazione semestrale, una vigilanza da parte dell'Ordine; difatti la Legge 17/1990 prevedeva forme "alternative" di praticantato, nella forma di lavoro dipendente, ad esempio, la cui prova poteva essere documentata anche *ex post* il suo svolgimento.

Tant'è, ad esempio, che il tirocinio svolto nella forma dell'attività tecnica subordinata, previsto dall'art. 2 comma 3 lett. a) L. 17/90, è stato dagli ordini territoriali sempre verificato in epoca successiva alla maturazione del praticantato, sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato (libretto di lavoro, dichiarazione del datore di lavoro, buste paga etc.), facendo a ciò seguire l'iscrizione nel registro dei praticanti e la contestuale cancellazione del praticante in conseguenza del rilascio del certificato di compiuta pratica.

L'art. 1 *septies*, comma 2, della Legge 26 maggio 2016 n. 89, aggiunge e non abroga la clausola di salvaguardia contenuta nella Legge 2 febbraio 1990 n. 17 ("*Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17... omissis*"), che testualmente dispone che "*Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge*".

Con questo scenario normativo, le disposizioni vanno interpretate nella prospettiva di assicurare i diritti acquisiti dai candidati, che abbiano maturato il requisito di accesso, secondo le norme contenute nella Legge 2 febbraio 1990, n. 17 in combinato disposto con l'art. 6 comma 4 D.L. n. 22/2020.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 15 aprile 2022

Prot.620/ADB/df

Nel caso specifico, la domanda di ammissione agli esami di Stato sarebbe proposta durante il periodo transitorio, regolato dall'art. 1 septies L. n. 89/2016, così come modificato dal Decreto Semplificazione che comporta la proroga di tale periodo fino al 31 dicembre 2024.

Ciò garantisce l'efficacia conservativa dei periodi di praticantato e dei provvedimenti degli organi professionali dei periti industriali adottati in epoca precedente l'entrata in vigore della legge, in tal modo superando anche il disposto dell'art. 6 comma 2 DPR 137/2012, che prevede l'obbligo di iscrizione preliminare nel registro dei praticanti onde svolgere il tirocinio.

Per i motivi rappresentati, in virtù della clausola di salvaguardia, contenuta all'art. 1 septies Legge 26 maggio 2016 n. 89, con efficacia conservativa rispetto ai periodi di praticantato nonché dei provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della legge n. 89/2016, i periodi di pratica professionale, svolti nella forma di lavoro dipendente o nelle forme ad esse assimilate e riepilogate in via indicativa nella Direttiva sul Praticantato vigente (agg. 2017), possono essere fatti valere ai fini dell'ammissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professionale di perito industriale, ancorché carenti della preliminare iscrizione nel registro dei praticanti.

A tal fine, saranno valutabili anche i periodi di pratica professionale "alternativa", coincidenti con il periodo emergenziale, compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, anche in assenza di preliminare iscrizione nel registro dei praticanti.

\*\* .\*\*\* \*\*

Inoltre, nel preambolo l'ordinanza fa riferimento al:

a) D.L. n. 221/2021, conv. con L. n. 11/2022, che, all'art. 1, comma 1, e l'art. 16, comma 1 dispongono la proroga dello stato emergenziale nazionale al 31 marzo 2022;

b) art. 6 comma 8 del D.L. n. 183/2020, conv. con modif. nella L. n. 21/2021, il quale prevede che le disposizioni contenute all'art. 6 comma 1, 2 e 2bis del D.L. 8 aprile 2020 n. 22. conv. con modif, con legge 6 giugno 2020, n. 41 sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 e si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato e perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto del Ministro dell'Istruzione (leggasi, ordinanza);

Si ricorda che l'art. 6 comma 4 D.L. n. 22/2020 stabilisce che: *“Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ((convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27))”*.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 15 aprile 2022

Prot.620/ADB/df

Questa disposizione è stata espressamente richiamata all'art. 2 comma 1 lett. A dell'ordinanza, laddove prescrive che: *“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 ... convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è da ritenersi comunque assolto l'obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021 (la proroga è stata prevista con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 art. 1).*

c) Inoltre, dell'articolo 1 comma 2, nel definire il “candidato perito industriale”, ha stabilito che *“Ai sensi dell'art. 1 - septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, potranno essere ammessi alle sessioni d'esame i candidati che avranno conseguito il diploma e almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro il 31 dicembre 2024.”*

Quindi, con questa precisazione il Ministero dell'Istruzione, vale a dire l'amministrazione competente all'organizzazione degli esami di Stato, di cui all'art. 6 co. 4 D.L. 22/2020 (citato in precedenza), con il richiamo alla normativa di riferimento, con eloquente espressione all'art. 2 comma 1 lett. A) dell'ordinanza, ha dichiarato di *“non tenere conto di tale periodo in deroga alle disposizioni vigenti”*, al fine di consentire il riconoscimento del requisito e l'ammissione dei candidati agli esami, considerando valide le ammissioni agli esami di tutti coloro che *“avranno conseguito il diploma e almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro il 31 dicembre 2024.”* (così art. 1 comma 2).

Quest'ultima definizione, contenuta nell'ordinanza di quest'anno (*“avranno conseguito il diploma e almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro il 31 dicembre 2024”*) può essere fuorviante e non va equivocata.

La Legge del 29 luglio 2021 n. 108 (pubblicata in G.U. del 30/07/2021) all'art. 55-bis, ha modificato il regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale, disponendo quanto segue: *“1. All'articolo 1 -septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data...»”*.

La disposizione in commento interviene sull'art. 1-septies del decreto legge n. 42 del 2016 sostituendo il riferimento al periodo di cinque anni con la data del 31 dicembre 2024. Con l'utilizzo dell'avverbio *“fino a...”*, il Legislatore ha voluto indicare il termine finale del periodo transitorio, entro il quale ritenere applicabili le regole di accesso alla professione secondo il previgente ordinamento professionale (L.17/90). Conseguentemente, quindi, l'accesso alla professione di perito industriale da parte dei candidati in possesso del diploma di istituto tecnico industriale – ad oggi limitato alla sessione d'esame 2021 - sarà consentito fino alla sessione del 2024 e non oltre.

Parimenti, nell'ordinanza di cui si tratta, l'uso degli avverbi “comunque” (art. 2 comma 1 lett. A) e “almeno” (art. 1 comma 2) qualificano, rispettivamente, l'assolvimento (“in qualsiasi modo”, “in ogni caso”, “in ogni modo”) del requisito (tirocinio) e le attività di verifica degli ordini territoriali delle condizioni di accesso agli esami, ai fini dell'emissione del certificato di compiuta pratica (conseguimento del diploma e “almeno” il perfezionamento dell'iscrizione nel registro dei praticanti).



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 15 aprile 2022

Prot.620/ADB/df

Ciò vuol dire che il periodo emergenziale, compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, può computarsi ai fini dell'assolvimento del tirocinio, laddove esso avrebbe dovuto compiersi o completarsi in tale lasso temporale.

Tale condizione sarà verificata dall'ordine territoriale, il quale, come appena ricordato, “*provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica*” (art. 2 comma 3, ord. 79/2022).

Si tenga conto che il periodo di praticantato, anche virtuale, se ne ricorrono i presupposti, deve essere computato esclusivamente dal primo giorno successivo al conseguimento del titolo di studio valido e, da quella data, va computato il periodo di 18 mesi.

Quindi, a tal fine, il candidato, il quale abbia conseguito il diploma di istruzione tecnica ovvero il titolo di studio valido in epoca utile al fine di far valere il periodo pratica che “*si dà per assolta*”, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000, potrà dichiararlo in autocertificazione richiamando l'articolo dell'ordinanza.

Lo stesso ordine territoriale, verificando la correttezza delle dichiarazioni rese dal candidato, specificherà l'avvenuta maturazione del requisito del praticantato nel certificato di compiuta pratica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Esposito)